



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

LICEO CLASSICO STATALE " PLINIO SENIORE "

Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Artistico

80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Via Nocera, 87 tel. 081 872 47 08

Fax: 081 1981 81 07

Cod. Mecc. NAPC350003

C.F. 82007610635

www.plinioseniore.edu.it


e-mail: napc350003@istruzione.it

napc350003@pec.istruzione.it

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
 A.S. 2021/2022**

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Fortunella Santaniello



Handwritten signature in blue ink

PARTE SINDACALE

RSU:

- Prof.ssa Longobardi Valeria *Valeria Longobardi*
- Prof. La Nave Amedeo *Amedeo La Nave*
- Prof. Balzano Roberto *Roberto Balzano*

SINDACATI TERRITORIALI:

- CGIL
- CISL
- UIL
- SNALS
- GILDA *Maxie Antonella Orso*

- TERMINALI ASSOCIATIVI:

CGIL – Prof. Benvenuto Eugenio

CONCORDANO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Liceo "Plinio Seniore" di Castellammare di Stabia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di innovazioni legislative o contrattuali e a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento e non oltre il 15 settembre.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante un'organizzazione del lavoro del personale docente ed Ata dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali al fine di sostenere i processi innovativi in atto e garantire la qualità del servizio.
2. Si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle attività di partecipazione e contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il dirigente invita la Rsu e i componenti della parte sindacale a partecipare alle riunioni della contrattazione o dell'informazione, con almeno cinque giorni di anticipo.

3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce, oltre alle materie oggetto di confronto e di contrattazione:
 - a) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - b) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 46 del presente contratto e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d' Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nel corridoio della sede centrale e nell'atrio della sede succursale e sono responsabili dell'affissione in esse dei documenti relativi all'attività sindacale. Dispongono, inoltre, di bacheca elettronica.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale uno dei locali situati in sede centrale o in sede succursale, anche in orario pomeridiano, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
5. Per garantire l'esercizio delle libertà sindacali all'interno della stessa istituzione scolastica, la RSU e i rappresentanti OO.SS., firmatari del presente contratto, possono usare mezzi e strumenti tecnici in dotazione della Scuola, compresi gli accessi ad internet e alla rete INTRANET del MIUR, di norma dalle 13:00 alle 14:00 o, in caso di esigenza, in altri momenti della giornata, concordati con il Dirigente Scolastico.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza tenendo conto dei tempi di percorrenza.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché ulteriori n. 2 unità di Collaboratori scolastici per la sorveglianza dei locali scolastici per ogni sede, per cui n. 2. unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 - 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di almeno tre giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art.12-bis Determinazione del contingente

1. Il contingente minimo è previsto solo nei casi previsti dalla L.146/90 : sarà assicurato da n. 2 unità di personale ausiliario per la sorveglianza dell'ingresso ed il funzionamento del centralino e n. 1 unità di personale amministrativo .
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenuto conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

Art. 13 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA -- può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 35 del CCNL del comparto scuola 2016-2018. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
5. I compensi delle prestazioni aggiuntive non dovute ad ore straordinarie, saranno liquidati con eventuale decurtazione in base al numero dei giorni di assenza ,secondo il seguente schema :
 - superiore a gg.10 di assenza la decurtazione sarà del 20%;
 - superiore a gg 20 di assenza la decurtazione sarà del 30%;
 - superiore a gg 30 di assenza la decurtazione sarà del 70%;
 - superiore a gg 40 di assenza non vi sarà alcun compenso.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA



1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b) la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare il personale beneficiario di tale flessibilità sono i seguenti:
 - a) personale con certificazione legge 104 art.3 c.3
 - b) personale che assiste familiari in condizione di handicap grave legge 104 art.3 c.3
 - c) genitori di figli inferiori a 6 anni
3. l'orario di entrata potrà essere anticipato alle ore 7.30 per il turno antimeridiano e posticipato alle ore 11,30 per il turno pomeridiano.

Art. 15 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ccc.) vengono pubblicate su apposito registro in entrambe le sedi entro le ore 15.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni tramite qualunque supporto oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 16 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE

Art. 17 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro giornaliero è l'insieme dei tempi impiegati per l'insegnamento, per le attività funzionali all'insegnamento e per le attività aggiuntive.
2. Si cercherà di garantire che l'attività di insegnamento non superi il limite di 5 ore di 60 minuti, di ridurre le ore buca giornaliere, salvo esigenze didattiche e salvo esigenze particolari di formulazione orario.
3. Le ore di lavoro effettuate oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e oltre il tempo previsto dal CCNL 2007 per le attività funzionali all'insegnamento e per le attività previste dall'art. 29.3 a) e b) del suddetto Contratto vanno retribuite secondo quanto stabilito dallo stesso Contratto, solo se preventivamente autorizzate.
4. I docenti che svolgono la loro attività anche in altre scuole, presteranno il servizio, di cui al precedente comma, in proporzione all'orario di insegnamento per ogni singola scuola.
5. I docenti, la cui cattedra è articolata su più corsi, utilizzeranno il tempo previsto per le attività funzionali all'insegnamento assicurando una rotazione nei consigli di classe.
6. Le attività di scrutinio sono proprie della funzione docente e perciò sono "atti dovuti" senza alcun limite temporale.

Art. 18 - Orario delle lezioni

1. L'orario delle lezioni per i docenti è organizzato in 5 giorni alla settimana; a richiesta degli interessati, potrà essere articolato anche su sei giorni. Il Dirigente scolastico formula l'orario delle lezioni tenendo conto delle proposte del Collegio dei docenti, circa le esigenze didattiche ai sensi dell'Art. 396 del Testo Unico, nonché, per quanto possibile, delle esigenze personali. Qualora le richieste relative all'articolazione dell'orario, anche in riferimento al giorno libero, dovessero essere superiori alla possibilità di accoglienza si applica il principio della rotazione.

2. Il Dirigente scolastico elabora il Piano annuale delle attività funzionali nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) le riunioni collegiali si svolgono durante la settimana e possibilmente escludendo il sabato;
 - b) gli impegni orari individuali di ogni docente derivanti dal piano delle attività sono:
 - 40 ore per le riunioni dei consigli di classe
 - 40 ore annue per le riunioni del Collegio dei Docenti, di programmazione e di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini.
3. I docenti impegnati in più corsi elaboreranno un piano di partecipazione ai consigli mediante l'alternanza delle classi. Tale piano dovrà essere consegnato al Dirigente.

Art. 19 – Permessi retribuiti

Fermo restando quanto previsto ex art. 15 comma 2 del CCNL 2007 (confermato dal CCNL 2018), considerate le istanze raccolte durante l'assemblea dei lavoratori, facendo seguito a quanto concordato al tavolo delle trattative, la RSU si impegna a redigere un vademecum di chiarimento per le procedure di richiesta di permessi retribuiti, così come definite dalle parti.

Art. 20 - Ferie durante il periodo delle attività didattiche

Fermo restando quanto previsto ex art. 13 comma 9 del CCNL 2007 (confermato dal CCNL 2018), in presenza di più richieste nello stesso periodo il DS concederà le ferie tenendo conto dei seguenti criteri:

- non aver chiesto ferie nell'ultimo anno
- se il richiedente è in compresenza o comunque non impegnato in lezioni frontali
- motivazioni addotte e certificate.

Art. 21 - Permessi orario

In applicazione ex art. 16 del CCNL 2007 (confermato dal CCNL 2018), il D.S. può concedere permessi orari di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio.

Il tetto massimo di tali ore non può superare il limite delle 18 ore.

Il docente è tenuto a recuperare le ore di permesso fruite entro i due mesi lavorativi successivi, secondo le esigenze di servizio rilevate dal D.S.

Il recupero può avvenire in un'unica o più soluzioni, con priorità per la sostituzione dei colleghi assenti o con interventi di recupero o integrativi nelle proprie classi.

Art. 22 - Diritto alla formazione

La scuola promuove la formazione e l'aggiornamento essendo un diritto per il personale in quanto contribuisce alla realizzazione ed allo sviluppo della professionalità.

Il personale docente, che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferica, o da Enti accreditati ai sensi dell'art. 64 e 67 del CCNL, ha diritto alla fruizione ai sensi dell'art. 6 e seguenti del CCNL nel corso dell'anno scolastico, di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzioni ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

Il personale ATA può partecipare, previa autorizzazione del D.S. ad iniziative di formazione e/o aggiornamento nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo.

L'autorizzazione è subordinata al riconoscimento dell'attinenza dell'attività, oggetto del corso, con le mansioni proprie della funzione dell'insegnamento disciplinare svolta. La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta almeno sette giorni prima della data di partecipazione. Il numero massimo di fruizione contemporanea non può superare quello di tre docenti e tre ATA e in ogni caso tenendo presente la possibilità di sostituire il personale; in caso di richieste in eccesso rispetto al numero consentito, saranno scelti prima quelli che non hanno mai partecipato a corsi di formazione.

Per il personale ATA le ore fuori dall'orario di lavoro sono recuperate.

Art. 23 - Criteri di attribuzione delle COE

Le cattedre orarie esterne, in caso di più richieste, saranno assegnate secondo i seguenti criteri:

- Graduatoria d'istituto;
- Sistema delle precedenze definito dal contratto integrativo sulla mobilità nel caso di COE che insistono su più comuni.



TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

Art. 24 - Fruizione delle ferie

La richiesta di fruizione di ferie estive per un periodo non inferiore a 16 giorni va presentata da tutto il personale Ata entro il 31 maggio.

Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non hanno fatto richiesta entro il termine prefissato.

il piano ferie dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di personale nei periodi estivi e per i servizi amministrativi dovrà garantire la presenza di n. 1 assistente amministrativo per ogni settore.

Nel corso dell'anno le ferie sono fruito secondo quanto stabilito nel CCNL. La richiesta scritta dovrà essere prodotta almeno tre giorni prima al D.S. che ne verificherà la compatibilità, sentito il D.S.G.A.

Art. 25 - Sostituzione DSGA

Per la sostituzione del DSGA, tra i titolari della seconda posizione economica, si adottano i seguenti criteri:

- Anzianità di servizio;
- esperienza pregressa.

Art. 26 - Sostituzione assenze Personale ATA

Il personale ATA sostituisce i colleghi assenti secondo le seguenti modalità:

- a) Amministrativi: fra personale dello stesso settore o in caso di necessità tra personale di settori diversi.
- b) Collaboratori scolastici: sostituzione da parte dei colleghi a rotazione.
- c) Per il personale assegnato alla sede succursale si provvederà con lo stesso personale o in caso di necessità e secondo le possibilità, col trasferimento temporaneo di altro personale della sede centrale a rotazione. In ogni caso occorre che il DSGA formuli un ordine di servizio, annotando la sostituzione su apposito registro.

ART. 27 - Criteri attribuzione Incarichi specifici

- a. Esperienza maturata nello svolgimento della funzione;
- b. formazione;
- c. anzianità

Art. 28 -Recupero dei prefestivi

Il Personale ATA per i giorni stabiliti per la chiusura della scuola (24-31 dicembre -5 gennaio-16 aprile-30 luglio- 6-13-20 agosto) si potranno utilizzare a scelta ore di recupero, ferie o festività soppresse.

Art. 29 -Turnazioni

In attuazione delle misure anticovid, sono previste turnazioni allo scopo di assicurare lo scaglionamento degli ingressi, la sorveglianza e l'igienizzazione dei locali.

Nel periodo di svolgimento degli scrutini finali e dell'esame di Stato potrà essere attuato un regime di turnazione per due unità di collaboratori scolastici e una unità di assistente amministrativo che svolgeranno il servizio nell'orario pomeridiano 14,00 / 20,00. Negli altri periodi dell'anno scolastico l'orario si svolgerà secondo l'allegato piano delle attività del DSGA.

TITOLO SETTIMO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 30 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/22 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

Art. 31 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 = € 57.187,37;
 - b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa = € 3.808,59;
 - c) per gli incarichi specifici del personale ATA = € 2.725,37;
 - d) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica = € 229,28;
 - e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti = € 3.584,78;
 - f) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 € 13.861,90;
3. Economie F.I. = € 20.870,86

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 32 - Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 33 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Le risorse finanziarie oggetto del presente contratto sono le seguenti:

- a) specifico finanziamento del MIUR;
- b) valorizzazione docenti;
- c) economie degli anni precedenti;
- d) compensi stabiliti per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- e) compensi per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- f) indennità di amministrazione per il D.S.G.A.

F.I.S. 2021/2022	91.942,08
Fondo di riserva *	1.742,06
Indennità di direzione DSGA	4.400
Indennità di sostituzione DSGA	439,20
Totale da ripartire	85.360,82

- A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% del Fondo pari ad € 59.752,58

ed il 30% del Fondo per le attività del personale ATA pari ad € 25.608,25

Tali somme sono comprensive di economie e del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, nella misura del 70% destinato ai docenti e del 30% per il personale Ata.

- Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 34 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

- I finanziamenti per la formazione che perverranno, saranno ripartiti per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% delle risorse e per le attività del personale ATA il 30% delle risorse.

Art. 35 - Stanziamenti

- Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 28 e sulla base del PTOF e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come di seguito indicato:

	DOCENTI	ORE	LORDO DIP.	TOT
COORDINATORI CLASSI QUINTE	11,00	22,00	17,50	4.235,00
COORDINATORI CLASSI INTERMEDIE	42,00	19,00	17,50	13.965,00
COORDINATORI DI PARTIMENTI	8,00	10,00	17,50	1.400,00
REFERENTE COVID	1,00	30,00	17,50	525
PRIMO COLLABORATORE DS	1,00	250	17,5	4.375,00
RESPONSABILI SUCCURSALE	2,00	140	17,50	4.900,00
REFERENTE SITO WEB	1,00	50,00	17,50	875,00
COLLABORATORE DS	1,00	100,00	17,50	1.750,00
RESPONSABILE BES e DISPERSIONE	1,00	15,00	17,50	262,50
REFERENTE BULLISMO	1,00	20,00	17,50	350,00
GRUPPO MIGLIORAMENTO	3,00	20,00	17,5	1050,00
ANIMATORE DIGITALE	1,00	70,00	17,50	1225,00
TEAM DIGITALE	2,00	25,00	17,50	875,00
RESPONSABILE LABORATORI	1,00	10,00	17,50	175,00
RESPONSABILE INVALSI	1,00	25,00	17,50	437,50
REFERENTE ISITUTO EDUCAZIONE CIVICA	1,00	15,00	17,50	262,50
REFERENTE INTERNALIZZAZIONE	1,00	15,00	17,50	262,50
TUTOR ALTERNANZA	33,00	8,00	17,50	4.620,00
RESPONSABILE PCTO	1,00	30,00	17,50	525,00
RESPONSABILE LABORATORIO	2,00	10,00	17,50	350,00
TUTOR NEOIMMESSI	4,00	8,00	17,50	560,00
FLESSIBILITA' SU DUE SEDI	34,00	3,00	17,50	1.785,00
PROGETTI				
CORSO RECUPERO		150,00	50,00	7.500
PROGETTO CONTINUITÀ LINGUE	4	10	35,00	1.400,00

ALFABETIZZAZIONE	5	35	35,00	1225,00
ORIENTAMENTO E NOTTE	25	300	17,5	5250,00
TOTALE				€ 59.965,00

La differenza di euro 212,92 sarà prelevata dal fondo di riserva.

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

Area	Funzione strumentale	Lordo dipendente
PTOF e orientamento	n.2 unità	€ 634,76 (cadauno)
Supporto ai docenti	n.2 unità	€ 634,76 (cadauno)
Sostegno agli alunni	n.2 unità	€ 634,76 (cadauno)

**Art. 36 - Personale ATA:
VEDI TABELLE ALLEGATE**

Art. 37 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2021/2022 corrispondono a € 13.861,90 saranno ripartite il 70% al personale docente ed il 30% al personale ATA.

Art. 38 - Attività di recupero

- 1 I corsi di recupero verranno progettati per i periodi immediatamente successivi agli esiti degli scrutini, secondo le indicazioni del collegio dei docenti.
I corsi di recupero, anche effettuati per classi parallele, non potranno avere durata inferiore alle 15 ore. Qualora un corso formato da almeno 15 studenti, costituito da allievi anche di classi diverse, dovesse ridursi a meno di 8 alunni, sarà soppresso o accorpato ricorrendone le condizioni ad altro gruppo.
Nel caso di due assenze collettive del gruppo il corso dovrà essere soppresso considerato il disinteresse manifestato dagli allievi.
I corsi di recupero saranno retribuiti con euro 50,00 ad ora prestata.

Art. 39 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

- 1 Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18, secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni, il Dirigente Scolastico individua il docente secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. docenti la cui classe è assente dalla scuola per rotazione, attività esterne, assenze collettive, ecc.;
 - b. docenti tenuti a recuperare permessi orario
 - c. docenti tenuti al completamento dell'orario di cattedra (18 ore);
 - d. docenti della stessa classe a disposizione nell'ora di assenza; e. docente della stessa classe disponibile a prestare ore eccedenti;
 - f. docente della stessa materia disponibile a prestare ore eccedenti;
 - g. docente disponibile a prestare ore eccedenti.

Il docente, in ottemperanza al comma dell'art. 27 del CCNL 2003/05 in servizio alla prima ora è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni fissato per le ore 8.10. Il ritardo costituisce mancanza sanzionabile e non può essere trasformato in permesso orario.

Art. 40 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 41 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 42 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all' art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 650,00 per n. 1 unità personale amministrativo
 - € 550,00 per n.1 unità personale amministrativo
 - € 400,00 per n.1 unità personale amministrativo
 - € 562,68 cadauno per n. 2 unità di collaboratori scolastici

TITOLO OTTAVO -ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 43 - Campo di applicazione

L'attività del D.S, del RSPP e del R.L.S. è improntata alla collaborazione attiva nel comune intento della diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nonché della salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica. Strumenti adeguati di tale attività sono:

- il monitoraggio e l'individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi;
- il piano di evacuazione che prevede due prove da effettuarsi durante l'anno scolastico.

Le parti prendono atto dei processi attivati, nell'Istituto, per ottemperare alle prescrizioni di legge e per accrescere un'adeguata cultura della sicurezza.

Nel corso dell'anno scolastico si provvede ad informare, formare e ad aggiornare il personale (Docenti, Personale A.T.A.) per RLS, ASPP, emergenze di primo soccorso, di addetti alla prevenzione e alla gestione delle emergenze incendi.

Il personale coinvolto deve essere in numero adeguato a garantire il Servizio di Prevenzione e Protezione nelle due sedi scolastiche. Si provvederà a svolgere il corso di formazione obbligatoria, destinato al personale neo-immesso, ai sensi del Dlg. 81/2008 e successive modifiche.

Art. 44 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
3. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 45 - Sorveglianza sanitaria-medico competente



Si è provveduto a nominare il medico competente per sottoporre ad esami ed a visita specialistica il Personale ATA, secondo le prescrizioni di legge.

TITOLO NONO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Clausola di salvaguardia finanziaria


- 1 Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
- 2 Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa in formazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 47 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

- 1 I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
- 2 La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Fortunella Santaniello



SINDACATI TERRITORIALI

CGIL _____

CISL _____

UIL _____


SNALS _____

GILDA _____




LA RSU

Prof.ssa Longobardi Valeria



Prof. La Nave Amedeo



Prof. Balzano Roberto

TERMINALI ASSOCIATIVI

Prof. Benvenuto Eugenio (CGIL)
